

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/05/2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art.2 - Definizioni	4
Art.3 - Vigilanza	6

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO 7

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'	7
Art.4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	7
Art.5 - Prevenzione dei danneggiamenti	8
Art.6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	8
Art.7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste	8
Art.8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	9
Art.9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	9
Art.10 - Trasporto di oggetti pericolosi	10
Art.11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica	10
Art.12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	11
Art.13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	11
Art.14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale	12
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	12
Art.15 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro	12
Art.16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	13
Art.17 - Sgombero neve	13
Art.18 - Divieto di inzaccherare	14
Art.19 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	14
Art.20 - Attività proibite e uso del suolo pubblico	15
Art.21 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico	17
Art.22 - Recinzione e manutenzione terreni	17
Art.24 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti	18
Art.25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	18
Art.26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane	20
Art.27 - Corsi d'acqua	20
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	20
Art.28 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	20
Art.29 - Rumori e schiamazzi per le strade	21

Art.30 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da detenzione di cani o altri animali	21
Art.31 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto	21
Art.32 - Abitazioni private	21
Art.33 - Strumenti musicali	21
Art.34 - Biblioteche civiche	22
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	22
Art.35 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	22
Art.36 - Negozi e articoli per soli adulti	22
Art.37- Obbligo di vendita delle merci esposte	23
Art.38 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	23
Art.39 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	23
Art.40 - Mestieri ambulanti e altre attività	23
Art.41 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti	23
Art.42- Raccolta stracci o altri oggetti	24
Art.43- Locali di noleggio di velocipedi	25
Art.44- Volantinaggio e distribuzione di oggetti	25
TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE	25
Art.45 - Mediazione sociale e educazione alla legalità	25
Art.46 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	26
Art.47 - Trattamenti Sanitari Obbligatorie e Accertamenti Sanitari Obbligatorie	27
TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	27
CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	27
Art.48 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	27
Art.49 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	27
Art.50 - Sanzione alternativa alla sanzione pecuniaria	28
Art.51 - Ottemperanza	28
CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI	29
Art.52 - Sistema sanzionatorio	29
Art.53 - Sanzioni e procedure di ricomposizione	30
Art.54 - Segnalazioni o reclami	30
Art.55 - Abrogazioni	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.lgs. .31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.lgs.31/03/1998 n.112.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità**: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) *convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro*: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) *pubblica quiete e tranquillità delle persone*: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) *disciplina dei mestieri e delle attività lavorative*: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e dvd;

e) *ambiente urbano*: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;

f) *artisti di strada*: coloro che, non essendo soggetti all'autorizzazione di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l'impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);

g) *mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone*: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;

h) *spazi e aree pubbliche o a uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo.

i) fruizione di beni comuni: libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

l) utilizzazione di beni comuni: l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

m) pubblica decenza: bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale.

n) arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tali insieme si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzioni ecc.. Alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.. Ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc..

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti del Corpo di Polizia Locale, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli agenti ambientali, ai dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, e ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, ad appartenenti di associazioni o individui selezionati previo corso formazione e superamento esame o personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Il personale indicato al comma 1, può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Inoltre il personale indicato al comma 1 può anche procedere all'accertamento delle violazioni mediante acquisizione di segnalazioni da parte di cittadini supportate da rilievi fotografici, documentazione audiovisiva o altre forme descrittive come previsto dall'art. 53 del presente regolamento.

3. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

4. Le ispezioni e gli accessi nei luoghi privati, esclusa la privata dimora, per l'accertamento delle violazioni del presente regolamento, sono consentiti solo previo consenso dell'interessato, che va menzionato nel verbale di accertamento, secondo il disposto della L. 689/81. È sempre acconsentito senza il preventivo consenso dell'interessato, l'accesso nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciali e nei pubblici esercizi.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nei luoghi pubblici come nelle private dimore è fatto divieto a chiunque causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, incutere spavento, turbativa e/o causare molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate.

4. È fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

5. Per particolari esigenze di sicurezza e decoro della pacifica convivenza civile il Sindaco, con Ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di

tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (come ad esempio in occasione di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, anche colposo, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare: le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità.

3. E' proibito collocare su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti, senza espressa autorizzazione: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. Sarà considerato obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n.689/81 ed [ai sensi dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 15/11/1993 n.507](#), l'utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione. Saranno individuati appositi spazi per le comunicazioni delle Associazioni busseresi.

4. È comunque sempre vietato lasciare in sosta velocipedi che per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere essere stati abbandonati o siano indecorosi. Salvo i casi di necessità ed urgenza per i quali gli agenti accertatori procederanno senza ritardo sul velocipede che si trova in sosta violando la presente disposizione verrà apposto un avviso. Dopo 15 giorni dall'esposizione dell'avviso, se il velocipede non sarà stato spostato, gli organi accertatori potranno liberarlo forzatamente da eventuali catene o altro, e procedere alla sua rimozione sottoponendolo a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Eventuali spese di rimozione e custodia saranno imputate ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà

Art. 6 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

2. Con le modalità previste dal Testo Unico (D. Lgs. 152/06 e successive modifiche) è permesso il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere

non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole, secondo le seguenti modalità:

- ad almeno 50 mt. dalle strade private e pubbliche;
- ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle zone boscate;
- con inizio dalle ore 07.00 e termine della combustione entro le ore 10.00;
- il fuoco deve essere sorvegliato.

Nel caso fosse impossibile il rispetto delle distanze dalle abitazioni e strade pubbliche la combustione deve essere effettuato in fossa e il presidio deve essere effettuato con idonei mezzi di spegnimento.

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. L'Amministrazione Comunale e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque In luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di :

- effettuare accensioni pericolose;
- esplodere petardi o gettare/lanciare oggetti accesi.

Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2 .Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

2. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo ai danni dei passanti.

Art. 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, anche al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.

2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.

3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 52 c. 12.

7. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo. In caso di mancato adempimento il Comune procederà previa intimazione a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. In caso di inottemperanza, l'intervento sarà effettuato d'ufficio, imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. Al fine di garantire la sicurezza di chiunque è fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune, o tramite esenzione certificata dai Servizi Veterinari dell'ASL. I cani di media e grossa taglia o di indole mordace, oppure che possano determinare danni, disturbo o spavento, dovranno indossare anche apposita museruola integrale ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile. I cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. È parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra, nonché i proprietari di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, hanno comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa è possibile procedere a sequestro amministrativo del cane che sarà restituito al proprietario a seguito di stipula e attivazione della stessa. Le spese per la custodia e cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

3. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature e gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità..

3. Per particolari esigenze di sicurezza e decoro della pacifica convivenza civile, il Sindaco può con propria Ordinanza, anche contingibile e urgente, vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti

sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Con particolare riguardo ai mozziconi di sigarette è obbligatorio, da parte degli esercenti, il posizionamento di appositi contenitori nei pressi di esercizi pubblici, sulla pubblica via, lo svuotamento degli stessi e la pulizia dell'area prospiciente all'esercizio per uno spazio pari alla cosiddetta "luce di vendita" ("vetrine").

4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, è fatto divieto a chiunque usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

5. E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, sul luogo di accesso, accessibile anche ai terzi, targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

6. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della pubblica via, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico, non raccogliendo le deiezioni canine, dal suolo pubblico, smaltendo le stesse in modo consono, a mezzo di idoneo sacchetto, di cui è fatto obbligo munirsi se accompagnati dai suddetti animali da compagnia.

Art. 16 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone interessate al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 17 - Sgombero neve

1. Il Comune provvede alla rimozione della neve presente sulla strada e aree pubbliche. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze sulla strada e sui marciapiedi prospicienti, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il

suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve sui marciapiedi prospicienti all'ingresso dei locali (pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali) devono provvedere i frontisti, per una misura minima di 2 metri dello spazio frontale e laterale mentre per i passi carrabili lo sgombero dovrà essere effettuato fino ad intersecare la pubblica via.

7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 18 - Divieto di inzaccherare/lordare

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o inzaccherare persone sia in fase di attraversamento stradale che in transito o in sosta sul marciapiedi.

Art. 19 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2021;

c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 52 del presente regolamento; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

- d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- e) sdraiarsi, sedersi, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente occupando con sacchetti cartoni o altro il suolo pubblico, i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, i gradini dei monumenti, le panchine e le soglie degli edifici prospicienti la pubblica via;
- f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali.
- g) vendere merci o offrire servizi abusivamente, non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti (ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli). Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita.
- h) stazionare ed assembrarsi su tutto il territorio del Comune, intendendosi come tali la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, ovvero, arrechino disturbo alla quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini
- i) organizzare, promuovere e partecipare, anche solo proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di abilità cosiddetto "delle tre carte" o "delle campanella" o simili. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli organi deputati al controllo tenuti a dare applicazione al provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'art.13 Legge 689/1981.
- j) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
- k) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- l) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
- m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall'Amministrazione comunale
- n) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Art. 20 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune ed essere in regola con il pagamento di quanto dovuto, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nelle apposite disposizioni

comunali relative alle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

a) all'interno del Centro Storico così come individuato dal P.G.T.; nelle aree di circolazione di rango superiore rispetto alle strade urbane di quartiere o alle strade locali; nelle aree individuate dal Sindaco con specifico provvedimento: esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili;

b) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività o mestieri simili, senza specifica autorizzazione;

c) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;

d) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 09:00.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto agli artisti di strada lo svolgimento dell'attività per un periodo continuativo superiore ai 60 minuti se effettuata nello stesso luogo. L'attività è comunque sempre vietata:

a) davanti all'entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;

b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali; in prossimità delle scuole negli orari di attività;

c) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale, fatto salvo la possibilità di ottenere autorizzazione dall'amministrazione comunale;

d) dalle ore 22 alle ore 9 su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, aree di sosta connesse a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecite.

5. E' sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista la diffida al responsabile della violazione per la rimozione immediata dell'occupazione abusiva ed in caso di inottemperanza, si applica l'art.52, comma 6 del presente regolamento.

6. In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico (senza essere in possesso del prescritto titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e/o non avere provveduto al pagamento di

quanto dovuto) al fine di impedire di portare a conseguenze ulteriori la violazione, gli agenti accertatori diffidano il responsabile della violazione e/o la persona presente al momento del controllo alla rimozione immediata dell'occupazione abusiva dandone atto nel verbale e, in caso di inottemperanza, in applicazione dell'art.52, comma 6, pone sotto sequestro amministrativo l'occupazione stessa apponendo i sigilli. Il verbale verrà inviato agli uffici competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 21 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 22 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti. Gli stessi rifiuti, in caso di abbandono, dovranno essere smaltiti e rimossi dal proprietario del fondo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

Art. 23 – Disposizioni sul verde privato

1.Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari, conduttori ed amministratori di aree verdi e giardini, hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi piantagioni, fronde e rami prospicienti aree pubbliche o aree aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.

2.E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini aree verdi prospicienti o visibili da strade ed aree pubbliche.

Art. 24 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché, dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Gli oggetti e arredi di cui al comma 1 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 20 del presente regolamento, sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. E' vietato collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

3. E' vietato imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

4. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

5. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

6. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono, favorevoli all'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti e sterpaglie e ogni manufatto o

veicolo, introdotti nell'edificio e nelle aree di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati, anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

Art. 26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

a) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

b) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato con appositi cartelli;

d) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i veicoli elettrici autorizzati, sui viali interni dei giardini pubblici, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono consentite attività di noleggio, previa autorizzazione, di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature.

4. I gestori delle attività di cui al comma 3 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature nolleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre e rispettare i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.

5. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti. Nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune, o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

6. Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiale di risulta, con carattere di stabilità o precario.

Nel centro abitato o nelle aree individuate dal Comune, è vietata la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di concimi ed altro similare, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamento di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 27 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, negli alvei dei torrenti Molgora e Martesana e degli altri corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
- b) compiere opere di qualsiasi tipo;
- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
- f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 28 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nell'Ente.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 08,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 29- Rumori e schiamazzi per le strade

1. E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 30 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da detenzione di cani o altri animali

1. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti. Dovrà, altresì, mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori. Gli agenti, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale o di porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica o privata e verrà inviata segnalazione all'ASL.

Art. 31 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico, sia privato impiantare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi.

Art. 32 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non devono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Art. 33 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 34 - Biblioteche civiche

A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'allontanamento coattivo del responsabile della violazione, da parte degli organi di vigilanza e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 52 del presente Regolamento.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 35 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. le vetrine dei negozi, pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, su tutto il territorio comunale, anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi devono essere tenute pulite e in ordine, oppure devono essere dotate di adeguata tamponatura entro 30 giorni ed in ogni caso entro il termine e secondo le modalità eventualmente disposte dall'amministrazione.

Art. 36 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 37 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art. 38 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 39 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 40 - Mestieri ambulanti e altre attività

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecite. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Art. 41 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti differenziati.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 42 Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico sanitaria eventualmente necessari.

Art. 43 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 44 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. E' sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta. È vietata altresì la distribuzione sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche di volantini a scopo commerciale.

3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

4. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni del presente articolo saranno a carico dell'obbligato in solido riconosciuto come utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n.689/81 ed [ai sensi dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 15/11/1993 n.507](#).

TITOLO III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 45 - Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi degli uffici comunali distribuiti nel territorio e dagli appartenenti alla Polizia Locale.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. Nel caso in cui la Polizia Locale riscontri l'esito positivo dell'incontro di mediazione vengono verbalizzati e sottoscritti gli impegni presi dalle parti in questione, inoltre,

dandone atto nel verbale medesimo, viene sospesa la procedura di contestazione delle eventuali violazioni amministrative accertate (ai sensi del presente regolamento) a carico dei soggetti direttamente ricollegabili al conflitto.

5. Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 52 c.8., oltre alla sanzione relativa alla violazione sospesa di cui si è dato atto nel verbale di mediazione.

7. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'articolo della L.R. 21 febbraio 2005, n°12 l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 46 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art.403 Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

Art. 47- Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 48- Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 52 c.11. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere e quindi custodire tali oggetti a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 49 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore

e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 52 c.12. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 50 - Sanzione alternativa alla sanzione pecuniaria

1. L'amministrazione comunale promuove convenzioni con associazioni di volontariato al fine di definire modalità e procedure che consentano l'applicazione di sanzioni alternative a quelle pecuniarie. Tale possibilità si applica alle violazioni delle norme del presente regolamento previste al Titolo II, capo I, capo II e capo III.

2. Per sanzione alternativa a quella pecuniaria si intende la prestazione, da parte del trasgressore, presso l'organizzazione di volontariato con cui l'Ente ha stipulato la convenzione, di un determinato numero di ore.

3. La convenzione dovrà individuare le singole fattispecie cui potrà essere applicata la sanzione alternativa e, per ogni singola violazione, il numero di ore da prestare, il termine entro il quale devono essere rese e il contesto di prestazione e la modalità di attestazione della effettuazione della prestazione che l'associazione dovrà inviare alla polizia municipale.

4. La Polizia Locale, ricevuta l'attestazione ed accertata la regolarità, provvederà ad archiviare il verbale di violazione con la presente dicitura: *"Il verbale n....in data.....a carico di.....si dichiara estinto per intervenuta realizzazione della sanzione sostitutiva come da attestazione dell'associazione.....ricevuta in data...prot.....che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento"*.

5. Alla sanzione sostitutiva sono ammessi solo i trasgressori che, in sede di contestazione o di notifica del verbale di violazione dichiarino di volersi avvalere di tale opzione. Della scelta, positiva o negativa, il verbalizzante ne dà atto nel verbale di accertamento.

6. Nel caso in cui il soggetto trasgressore, pur avendo optato per la sanzione alternativa, non la presti nei termini indicati dal provvedimento di esecuzione, si applicherà la sanzione pecuniaria non avvalendosi del pagamento in misura ridotta prevista per la singola violazione.

7. La presente norma non si applica ai minori di anni 14. Per i maggiori di anni 14 ma minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà optare per la sanzione alternativa da far svolgere al trasgressore soggetto alla sua tutela.

Art. 51 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i

provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, entro 15 giorni dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

CAPO II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 52 - Sistema sanzionatorio

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Direzione competente per materia da individuarsi con Deliberazione di Giunta che provvederà alla individuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981. I proventi sono destinati al Comune.

Art. 53 - Sanzioni e procedure di ricomposizione

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale effettua tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà

parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie indicate nei commi successivi, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, pari nell'applicazione del minimo edittale di € 100,00.

Art. 54 - Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desidera presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità indicate nel portale del Comune di Bussero e come previste dalla Carta dei Servizi del Corpo Polizia Locale in via di attuazione.

Art. 55 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti/ordinanze/provvedimenti comunali antecedenti e in contrasto con il presente regolamento.